



**COMUNE DI FLERO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

**N. 30 ANNO 2019**

**SEDUTA DEL 20/03/2019 ORE 17:30**

**OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019-2021 – DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **Marzo** alle ore **17:30** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano Presenti:

<b>ASSESSORI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>ALBERTI PIETRO</b>	<b>X</b>	
<b>BRUNETTI MAURO</b>	<b>X</b>	
<b>BARONIO FABIO</b>	<b>X</b>	
<b>FRANCESCHINI ELENA</b>	<b>X</b>	
<b>SAVOLDI ANTONELLA</b>	<b>X</b>	
	<b>5</b>	<b>0</b>

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sindaco Pietro Alberti** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Assiste il **Segretario Comunale dott.ssa Francesca Travaglino**.

---



# **COMUNE DI FLERO**

## **PROVINCIA DI BRESCIA**

**OGGETTO:** CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019-2021 – DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali;

**RILEVATO** che:

- il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 comma 4 del CCNL;
- le materie oggetto di contrattazione si distinguono sostanzialmente in:
- materie più propriamente gestionali - lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) z) – per le quali in caso di mancato accordo, dopo 60 gg, rimangono valide le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;
- materie correlate al trattamento economico del personale dipendente - lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) - per le quali è necessario pervenire ad un accordo fra le parti e che, solo nel caso in cui il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, dopo 90 gg, all'Ente è consentito di provvedere unilateralmente;
- le risorse per la contrattazione integrativa sono rese annualmente disponibili dall'Ente nel rispetto dell'art. 67 ed i criteri della loro ripartizione tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;

**RITENUTO** prioritariamente necessario, al fine di consentire al competente responsabile del servizio la costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2019, definire la componente variabile del fondo, ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCNL 21.05.2018, dando atto che l'importo in questione deve essere reso annualmente disponibile dall'Amministrazione;

**ATTESO** altresì che in data 31/12/2018 è stato sottoscritto dalle Parti il CCDI "Ponte" per l'anno 2018, teso a soddisfare l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della detta contrattazione integrativa: a tal fine le Parti hanno convenuto sulla durata annuale del CCDI 2018, dandosi atto che il prossimo CCDI, relativo al periodo 2019-2021, avrebbe realizzato il pieno allineamento con la contrattazione nazionale;

**VISTI:**

- l'art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di



# COMUNE DI FLERO

## PROVINCIA DI BRESCIA

virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora da intendersi “pareggio di bilancio”) e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

- il comma 7 dell’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, ai sensi del quale *“la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*;
- il comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs 75 del 25.05.2017, che testualmente recita : *“ Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ... ”*;
- il comma 3 dell’art. 23 del D.Lgs. del D.Lgs 75 del 25.05.2017: *”Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”*

### VISTI:

- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI”**;
- ✓ la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 20/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- ✓ il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30/01/2019

**CONSIDERATO** il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui si intendono escluse dai vincoli le seguenti risorse:

- eventuali risorse stabili residue non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 68 c.1 CCNL), in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo, ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate;



# COMUNE DI FLERO

## PROVINCIA DI BRESCIA

- per analogia al punto precedente, eventuali economie derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario (art. 67 c. 3 lett. e);
- incentivi per funzioni tecniche art. 113 d. lgs. n. 50/2016 (art. 67 c. 3 lett. c);

**VISTO** inoltre il principio enunciato con deliberazione n. 6/2018 dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti: *“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”*;

**ACCERTATI** gli importi variabili relativi:

- al risparmio da straordinario (art. 67 c. 3 lett. e) Ccnl 21.05.2018), Euro 4.654,94;
- economie fondo anno precedente, (art. 68 comma 1 Ccnl 21.05.2018, Euro 0;

**ACCERTATO** di poter stanziare anche per il 2019, ai sensi del comma 3 lett. h) dell’art. 67 del sopracitato contratto euro 6.568,30 corrispondenti all’1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 2 dell’art. 8 del CCNL del 21.05.2018, con deliberazione G.C. n. 95 del 13/06/2018 l’Ente ha designato i componenti della delegazione di parte datoriale e di confermare, a rappresentanza della parte pubblica nella trattativa per l’anno in corso, il Segretario Comunale D.ssa Francesca Travaglino in qualità di Presidente ed la Responsabile dell’Area Economico Finanziaria dott.ssa Stevanin Monia;

**CONSIDERATO** che la Giunta Comunale svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore, e dunque formula indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento delle trattative in sede di contrattazione decentrata integrativa, anche alla luce del D.lgs. 150/2009;

**DEFINITO** il mandato alla delegazione trattante, in conformità al nuovo CCNL ed alle vigenti disposizioni di legge, con l’obiettivo di dare concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione individuale in funzione del miglioramento della produttività dell’attività amministrativa;

**RITENUTO** di informare la RSU e le OO.SS. rappresentative del personale dipendente dell’Ente;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Area Segreteria Affari Generali;



# **COMUNE DI FLERO**

## **PROVINCIA DI BRESCIA**

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del servizio finanziario;

**VISTI:**

- il Testo unico degli enti locali;
- il vigente Statuto comunale;
- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

**CON voti** palesi, unanimi e favorevoli,

### **DELIBERA**

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

1. **di integrare** la componente variabile del fondo, anche per il 2019, ai sensi del comma 3 lett. h) dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 di € 6.568,30 corrispondenti all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza
2. **di impartire** alla delegazione di parte trattante di parte datoriale le seguenti direttive per l'avvio della trattativa con la delegazione sindacale finalizzata alla definizione dell'ipotesi del nuovo CCDI del Comune di Flero per il triennio 2019-2021:
  - ✓ Le presenti direttive intendono indicare gli interventi ritenuti prioritari ritenuti prioritari per l'attuazione degli istituti rimessi dal CCNL 21.05.2018 alla contrattazione collettiva integrativa, nonché per l'utilizzazione delle risorse del fondo risorse decentrate, di cui all'art. 68 del CCNL medesimo.
  - ✓ La contrattazione dovrà tener conto dei principi stabiliti dalla magistratura contabile secondo cui "l'oggetto fondamentale del contratto integrativo decentrato non è la quantificazione delle risorse di cui dispone il fondo (che è rimessa alla valutazione dell'Amministrazione, nel rispetto e con i limiti delle specifiche norme che la disciplinano), ma la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse, dei criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione e, sempre a livello di fissazione dei criteri di sistema, di altri argomenti connessi alle prestazioni lavorative dei lavoratori...". "Esulano dal contratto integrativo decentrato l'individuazione degli obiettivi, la determinazione del loro valore, l'individuazione del personale da coinvolgere, la fissazione dei criteri di valutazione, in un quadro generale in cui la quantificazione delle risorse destinabili alla produttività... ha di regola un carattere residuale" (Corte di conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia



# **COMUNE DI FLERO**

## **PROVINCIA DI BRESCIA**

29/2018). L'individuazione e la valorizzazione degli obiettivi sono di competenza della Giunta (mediante l'adozione del piano esecutivo di gestione/piano risorse ed obiettivi o di altri atti specifici) mentre la fissazione dei criteri di valutazione è demandata al sistema permanente di valutazione, soggetto per quanto riguarda i criteri generali, non alla contrattazione, ma al confronto (articolo 5, comma 3, lettera b del CCNL);

Tenuto conto dei vincoli normativi esistenti e della durata triennale del Contratto integrativo i ritiene opportuno che la contrattazione integrativa proceda come segue:

- ✓ Tenendo conto dei limiti di legge riferiti all'ammontare complessivo dei fondi destinati ai trattamenti accessori sottoposti ai vincoli di contenimento della spesa e della possibile modificabilità del fondo durante il triennio di validità del CCI, si proceda alla determinazione dei criteri generali di riparto per tutte le destinazioni individuate.
- ✓ Gli importi indicati nella contrattazione devono tendenzialmente intendersi quali proiezioni a carattere esemplificativo in quanto il costo effettivo dei singoli istituti si può determinare solo a fine anno; le destinazioni di spesa sono pertanto suscettibili di verifica contabile a fine anno, in relazione alle spese effettivamente sostenute; la quota residua del fondo, comprensiva dei risparmi o al netto delle maggiori spese per gli istituti sopra indicati, quali risulteranno a consuntivo, sarà destinata alla performance individuale, visto il carattere residuale di tale istituto.
- ✓ In relazione al vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art.68, comma 3, del CCNL 21/05/2018, destinare alla performance individuale almeno il 30%.
- ✓ Individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione: la nuova indennità viene concepita come valore "unico" da corrispondere per diverse e complementari condizioni di lavoro proprie dei dipendenti che rivestono particolari ruoli ed è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività.
- ✓ Individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione: la contrattazione deve definire i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità, con individuazione delle figure che svolgono, in via continuativa, servizio esterno in via prevalente rispetto a quelle che svolgono compiti d'ufficio.
- ✓ Criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1: il CCNL demanda alla contrattazione decentrata la definizione dei criteri generale per l'attribuzione dell'indennità: in tal senso si rende necessario regolamentare puntualmente le modalità per l'attribuzione di detta indennità;



# **COMUNE DI FLERO**

## **PROVINCIA DI BRESCIA**

- ✓ La correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa: è necessario introdurre un sistema di perequazione che preveda una riduzione percentuale del premio di risultato delle PO in presenza di risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21/05/2018);
- ✓ I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa: la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance e dei criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, che non è materia di contrattazione ma di confronto (art. 5 CCNL). Nella definizione dei criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative si ritiene, in sede di prima applicazione, di limitare la quota destinata alla retribuzione di risultato all'importo minimo pari al 15% dell'ammontare complessivo del fondo.
- ✓ Il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo: l'indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies, dovrà essere collegata alla previa puntuale individuazione delle specifiche responsabilità e mansioni assegnabili in ragione delle funzioni rivestite dal lavoratore (agente cui vengono conferiti i compiti di coordinamento del personale), che giustifichino, senza automatismi, il riconoscimento dell'incentivazione.
- ✓ L'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67: non si rende necessario trattare questo aspetto visto che ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 122, per questo comune privo di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.
- ✓ L'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità: la delegazione potrà valutare la possibilità di elevare il numero di turni mensili di reperibilità anche con un riferimento plurimensile previa adozione di specifica regolamentazione delle aree di pronto intervento da parte dell'ente;



# **COMUNE DI FLERO**

## **PROVINCIA DI BRESCIA**

- 
3. **di comunicare** il presente provvedimento alla RSU, alle OO.SS. Territoriali rappresentative del personale dipendente dell'Ente;
  4. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
  5. **di darne comunicazione** ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.EE.LL.;
  6. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza, con successiva e separata unanime votazione favorevole e palese.

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
Pietro Alberti

Documento informatico con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82

**SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Francesca Travaglino

Documento informatico con firma digitale  
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82